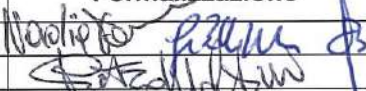
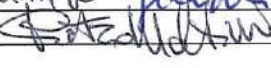


GEAM SPA	Pag. 1 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

INDICE

1. PREMESSA	2
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	2
3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI	2
3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo	3
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
5. PRINCIPALI NORME DI SISTEMA E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
6. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI	4
6.1 Le segnalazioni anonime	4
7. CANALI DI SEGNALAZIONE	5
7.1 Canale di Segnalazione Interno	5
7.1.1 Gestione della Segnalazione Interna	6
7.2 Canale di Segnalazione Esterna	6
7.3 Divulgazione Pubblica	7
8. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO	7
8.1 Identificazione delle misure	7
8.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele	9
8.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica	9
8.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante	9
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
9.1 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	10
10. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	11
11. SANZIONI	11
12. DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	11
13. NOTA DI RINVIO	11
14. RESPONSABILITA' DI FORMALIZZAZIONE	12

Prima Emissione / Revisione		Data
Prima emissione		
REV01 – Revisione procedura per modifica normativa (D. Lgs. 20.03.2023 n. 24)		04.06.2023

Responsabili		Formalizzazione	Data
Redazione	RPCT - ODV		04.06.2023
Approvazione	DG		04.06.2023
Approvazione	CDA		

GEAM SPA	Pag. 2 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

1. PREMESSA

Il 15 luglio 2023 entra in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023 n. 63), d'ora in poi, per brevità, anche solamente "Decreto". Con detto provvedimento l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul *whistleblowing* (Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019), e intervenendo sulla L. n. 179/2017 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

La presente procedura regolamenta, secondo un approccio end-to-end, le modalità di comunicazione e di gestione delle Segnalazioni e le tutele approntate in favore della Persona Segnalante e la emissione della nuova versione è giustificata dalla necessità di renderla conforme ed adeguarla ai contenuti del Decreto Legislativo precitato.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente procedura si applicano ai dipendenti di GEAM SPA - quale Ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico partecipato al 51% da Amiu e al 49% dall'Autorità Portuale di Genova- ed ai soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni in forza della normativa di riferimento, che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

L'articolo 3 del Decreto 24/2023 individua quali soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.

La platea dei soggetti disegnata dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 24/23 è la più ampia possibile attribuendo legittimazione ai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Decreto precisa altresì che sono soggetti legittimati coloro per i quali si configurano le seguenti situazioni;

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) durante il periodo di prova;
- c) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI

Costituiscono "**Violazioni**":

- i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di GEAM SPA e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Oltre agli illeciti di cui sopra, ai sensi del D.Lgs 24/2023, sono da considerare "**Violazioni**" anche gli:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza

GEAM SPA	Pag. 3 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei sopra menzionati punti.

3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo

Sono escluse dal suo campo di applicazione della procedura:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- b) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le altre cause di esclusione previste dal comma 2 dell'art. del Decreto, cui si rinvia. In sintesi ed a maggiore esplicitazione sono escluse segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Segnalazione (o Segnalare): la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna previsto dal Decreto

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna previsto dal Decreto

Divulgazione pubblica (o Divulgare pubblicamente): rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Whistleblowing: può intendersi, genericamente, come l'azione di segnalare/denunciare/divulgare informazioni sulle violazioni previste dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in GEAM SPA, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con GEAM SPA, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

GEAM SPA	Pag. 4 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

RPCT: Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di GEAM SPA. D'ora in poi, per brevità, si indicherà solo con l'acronimo "RPCT"

ODV231: Organismo di Vigilanza di GEAM SPA ex D. Lgs. 231/01

MOG 231 (o anche Modello231): Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

PTPCT: Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi della L.190/2012 e raccolte nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

ANAC: Autorità nazionale Anticorruzione

5. PRINCIPALI NORME DI SISTEMA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti esterne:

- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
- D. Lgs. 231/01
- L. 190/12
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata (D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
- Linee Guida ANAC in materia e Pareri del Garante Privacy

Documenti interni: Modelli Organizzativi e di Gestione 231 e 190, Codice Etico, Sistema disciplinare, altra documentazione di sistema

6. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti

6.1 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. I soggetti del settore pubblico che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver

GEAM SPA	Pag. 5 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. GEAM, ove riceva segnalazioni attraverso il canale interno di segnalazione è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

7. CANALI DI SEGNALEZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale di segnalazione Interno
- Canale di segnalazione Esterno (Anac)
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è richiesto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, di seguito descritte ai §§ 6.2 e 6.3, è possibile effettuare una segnalazione esterna e/o la divulgazione pubblica.

7.1 Canale di Segnalazione Interno

GEAM SPA ha attivato propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al RPCT della Società. Si precisa, però, che tutte le segnalazioni ricevute devono essere comunicate da RPCT a ODV231 in modo che quest'ultimo sia messo in grado di valutare se tali segnalazioni rientrano nella propria sfera di competenza e, in caso affermativo, i due organi procedono congiuntamente in ottica integrata e sinergica.

RPCT è a disposizione di chiunque avesse dubbi o necessità di chiarimenti in materia.

Nell'ipotesi in cui il RPCT di GEAM SPA si dovesse trovare in posizione di conflitto di interessi o di impossibilità ad operare, si indica l'ODV231 quale soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione ed analisi della segnalazione. Nell'ipotesi inversa di conflitto di interessi o di impossibilità ad operare di ODV231 si dovrà applicare la regolamentazione prevista dal Regolamento dell'ODV231 stesso. In via residuale, nel caso che le suddette regolamentazioni non possano trovare applicazione, sarà il Presidente, ad individuare il soggetto che, in possesso dei requisiti di legge e di competenza, dovrà procedere alla gestione ed analisi della segnalazione. Si precisa che nei casi suesposti, il soggetto che si dovesse venire a trovare in conflitto di interessi o di impossibilità ad operare dovrà astenersi e comunicare tempestivamente il proprio impedimento per consentire l'attivazione delle regole sopra esposte.

In particolare, per l'effettuazione della segnalazione in via informatica, la Società si è dotata di una specifica modalità in Cloud (che viene considerata la modalità preferibile per l'invio delle segnalazioni interne) tramite la piattaforma informatica WHISTLEBLOWING PA (<https://geamgestioniamientalispa.whistleblowing.it/>). Il soggetto che gestisce tale Cloud opera in qualità di "responsabile" del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). La piattaforma digitale disponibile nell'ambito del progetto WhistleblowingPA è dichiarata conforme ai requisiti previsti dal decreto.

In via residuale, è comunque prevista la presentazione di segnalazioni attraverso canali diversi dalla modalità informatica di cui sopra, che devono garantire la riservatezza come sopra meglio prescritto ed essere protocollate in apposito registro riservato dalla Funzione ricevente (RPCT / OdV). Tali modalità di segnalazione in via residuale, a seconda della competenza, sono:

- a) invio all'indirizzo di posta elettronica del RPCT di GEAM SPA;

GEAM SPA	Pag. 6 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

- b) trasmissione a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo dell'RPCT di GEAM SPA. Con questa modalità, la segnalazione va inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con l'RPCT di GEAM SPA.

RPCT è domiciliato presso la sede della Società. Il suo indirizzo di posta elettronica dedicato è il seguente: rpc@geamspa.net.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali competenti di garantire, nell'ambito della propria sfera di competenza, la piena funzionalità dei sistemi di segnalazione previsti dalla presente procedura, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

7.1.1 Gestione della Segnalazione Interna

L'RPCT di GEAM SPA:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. GEAM SPA pubblica le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del sito Società Trasparente.

Ove possibile, si richiede che la segnalazione sia il più possibile circostanziata:

- indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- indicando la descrizione del fatto;
- indicando le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- allegando documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche aziendali e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

RPCT rende conto nella propria relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/12 del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

7.2 Canale di Segnalazione Esterna

Il D.Lgs ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'Autorità dovrà inoltre adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna (che in oggi risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni dall'articolo 4 del Decreto) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;

GEAM SPA	Pag. 7 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del menzionato articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3 Divulgazione Pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

8.1 Identificazione delle misure

Il Decreto 24/2013 appronta una serie di misure a tutela del soggetto segnalante, di seguito enunciate.

- **Tutela della riservatezza:** l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In particolare si prescrive e si garantisce che:

- a) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- b) l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- d) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- e) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;

GEAM SPA	Pag. 8 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

f) è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente punto e), secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente punto b) è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;

g) GEAM SPA, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;

h) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

i) ferma la previsione dei precedenti punti da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

- **Divieto e protezione dalle ritorsioni:** il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, per espresso disposto di legge, costituiscono ritorsioni:
 - o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - o le note di merito negative o le referenze negative;
 - o l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - o la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - o i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - o l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
 - o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - o l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- **Inversione dell'onere della prova.** Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- **Limitazione di Responsabilità:** Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
 - o coperte dall'obbligo di segreto;
 - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o
 - o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste. Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

GEAM SPA	Pag. 9 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

- **Misure di Sostegno:** «è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

La tutela delle persone segnalanti si applica a tutti i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione, come sopra individuati al §2.

8.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele

Le misure di protezione previste dal Decreto, si applicano anche:

- ai cd. "Facilitatori";
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- agli azionisti (persone fisiche).

8.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione, per tutte le fattispecie, si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla presente procedura;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione (fermo restando quanto escluso dal campo di applicazione del Decreto e di questa procedura).

GEAM SPA	Pag. 10 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

Salvo quanto previsto da questa procedura nella parte relativa alle "limitazioni della responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste da questa procedura non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali rilevante ai fini della presente procedura deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della restante normativa in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

GEAM SPA ha determinato in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

GEAM SPA ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

9.1 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra meglio descritti al punto 10) e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

In caso di segnalazione attraverso una linea telefonica registrata o un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, dovrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Qualora per la segnalazione si dovesse utilizzare una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell' RPCT di GEAM SPA. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

GEAM SPA	Pag. 11 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'RPCT di GEAM SPA, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

10. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

E' esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa in ipotesi l'Ente o la persona protetta dalla presente procedura che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello regolato dalle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata alle condizioni previste dalla presente procedura al punto 14).

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona protetta dalla presente procedura non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. SANZIONI

Il Decreto rafforza il potere di intervento dell'Anac ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'Anac applica

- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

12. DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

E' fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali preposte di pianificare iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazione specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet). La presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale di GEAM SPA, pagina Società Trasparente (<http://www.geamspa.net/trasparenza/altri-contenuti/procedura-whistleblowing/>).

13. NOTA DI RINVIO

Le prescrizioni di legge e le altre raccomandazioni/provvedimenti d'Autorità, che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini della presente procedura, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest'ultima.

GEAM SPA	Pag. 12 di 12
Procedura Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti	

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva dei comportamenti e degli adempimenti prescritti, così come anche per l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni della presente procedura apparentemente contrastanti con tali prescrizioni/provvedimenti.

Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che l'hanno verificata ed approvata eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento.

14. RESPONSABILITA' DI FORMALIZZAZIONE

Redazione: RPCT ha redatto la presente procedura con il supporto di OdV.

Approvazione-Emissione: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il CDA hanno approvato la presente procedura, conferendo mandato alle Funzioni aziendali competenti affinché provvedano alla sua pubblicazione sul sito Internet aziendale.